

RAPPORTO TRA VECCHIO E NUOVO ORDINAMENTO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI

Prot. n. 145	Spedito il 20 novembre 2002
Parere	Al Ministro S E D E
<p>OGGETTO: Rapporto tra vecchio e nuovo ordinamento.</p> <p style="text-align: center;">Adunanza del 13 novembre 2002</p> <p style="text-align: center;">IL CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI</p> <p>Sentito il relatore;</p> <p style="text-align: center;">APPROVA LA SEGUENTE MOZIONE:</p> <p>Fin dall'inizio del processo riformatore è stata avvertita dagli studenti la necessità di una definitiva chiarezza del rapporto, per lo meno giuridico, fra il vecchio titolo di studio, la nuova Laurea triennale e la laurea Specialistica.</p> <p>La risposta a questa domanda ha trovato le sue prime indicazioni non tanto nella normativa ministeriale, ma nell'orientamento preso sulla materia dalle professioni regolamentate che hanno consentito l'iscrizione alla sezione A degli albi professionali, ai laureati del vecchio ordinamento.</p> <p>Considerata la crescente richiesta di coloro che hanno conseguito il titolo di studio nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria, appare necessario che il Parlamento esprima un parere finalmente chiaro a riguardo del rapporto tra i vecchi e i nuovi titoli universitari.</p> <p>Due sono le principali tematiche che necessitano di una regolamentazione urgente:</p> <ol style="list-style-type: none">1- la spendibilità del titolo di laurea conseguito precedentemente alle disposizioni della legge 509/99;2- la spendibilità del diploma universitario triennale nell'ambito professionale e della nuova organizzazione universitaria. <p>1 - RAPPORTO FRA VECCHIE E NUOVE LAUREE</p> <p>Il CNSU ritiene necessario, considerato e condiviso anche quanto stabilito con legge n° 173 del 1 agosto 2002, che i laureati del vecchio ordinamento possano prendere parte all'esame d'ingresso per il dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione per i quali è richiesto il titolo delle LS, e avere la possibilità di sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione secondo le modalità stabilite dall'ordinamento previgente il DPR n°328 del 5 giugno 2001.</p> <p>Altresì ritiene necessario che ai concorsi pubblici, per la partecipazione ai quali è richiesto il titolo di LS, siano ammessi gli studenti in possesso del titolo di laurea rilasciato dall'ordinamento previgente alla riforma di cui al DM 509 del 3 novembre 1999.</p>	

Si richiede pertanto, non una equipollenza sostanziale dei due titoli, bensì una equiparazione giuridica ai fini dell'accesso ai concorsi di cui sopra.

Si vuole perciò garantire, a chi aveva ottenuto con il vecchio ordinamento il più alto titolo del suo percorso di studio (anche quando organizzato in 4 annualità), l'opportunità di accedere ai più alti livelli dell'amministrazione pubblica. In caso contrario, le disposizioni della legge 509/99 non solo riformano e ridisegnano il percorso universitario, ma rischiano realmente di privare tutti gli studenti del vecchio ordinamento di un diritto fino ad allora riconosciuto e garantito.

2 - VECCHI DIPLOMI UNIVERSITARI TRIENNALI

Se la regolamentazione del rapporto fra vecchio e nuovi titoli di laurea è più che mai urgente, un chiarimento, per quanto riguarda la spendibilità del vecchio diploma universitario è più che mai necessario. La normativa attuale infatti, ha emanato disposizioni di raccordo fra il previgente e l'attuale ordinamento solo per alcuni corsi di diploma, consentendo a quest'ultimi di accedere ai percorsi di LS. Invece, per tutti gli altri diplomati che intendono iscriversi ad un percorso di laurea specialistico, si rende necessaria, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 509/99, la conversione in crediti del percorso formativo e l'iscrizione alla nuova laurea triennale, per poter così acquisire i pochi crediti mancanti, necessari per ottenere la laurea di primo livello. Molti di questi studenti sono così costretti a pagare, nel giro di pochi mesi, sia l'iscrizione alla laurea triennale che a quella specialistica. Si è così creata una disparità di trattamento, anche ad un livello economico, che è necessario sanare al più presto.

In questo caso il problema si pone quindi su due livelli distinti:

- il riconoscimento del titolo di diploma triennale ai fini dell'accesso alle nuove lauree specialistiche;
- Il riconoscimento del diploma universitario triennale ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni e all'iscrizione alla sezione B degli albi professionali.

Vista la legge n°1, del 8 gennaio 2002, secondo la quale i diplomi conseguiti dagli appartenenti alle professioni sanitarie e i diplomi di assistente sociale, sono riconosciuti validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica;

Vista la legge n°136, del 18 giugno 2002, secondo cui i diplomi in educazione fisica rilasciati dagli istituti superiori, sono equiparati alle lauree afferenti alla classe 33 ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi e alle attività professionali, e che demanda ai singoli atenei la possibilità di definire, nell'ambito della propria autonomia, l'accesso alle lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S, 76/S;

Visto il D.D.L. AC 299 secondo il quale i possessori di diploma di alta formazione artistica e musicale sono ammessi ai corsi di laurea specialistica;

- 1- Il CNSU ritiene opportuno, in analogia con quanto previsto dalle disposizioni di legge sopra elencate, che a tutti gli studenti in possesso del titolo di vecchio diploma universitario triennale sia consentito l'accesso alle lauree specialistiche e ai master di primo livello. Ai singoli corsi di studio spetterà, a garanzia del valore formativo delle nuove lauree triennali, individuare gli eventuali debiti formativi che gli studenti dovranno recuperare prima di conseguire crediti formativi nel nuovo percorso specialistico.
- 2- Il CNSU ritiene opportuno che il titolo di Diploma Universitario triennale sia riconosciuto valido ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni e all'iscrizione alla sezione B degli albi professionali.

IL SEGRETARIO f.to Paola Gironi	IL PRESIDENTE f.to Tommaso Agasisti